

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1776-bis-A

RELAZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(RELATORE CABRAS)

Comunicata alla Presidenza il 16 dicembre 1991

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Modificazioni alla legge 6 febbraio 1948, n. 29,
sulla elezione del Senato della Repubblica

d'iniziativa dei senatori MANCINO, LOMBARDI, DE GIUSEPPE, BUSSETI, PARISI, COVIELLO, AZZARÀ, FABRIS, GRASSI BERTAZZI, LEONARDI, DI LEMBO, MAZZOLA, SARTORI, COVELLO, NIEDDU, D'AMELIO, CAPPELLI, TANI, LAURIA, GIACOMETTI, PATRIARCA, CABRAS, VENTRE, FONTANA Alessandro, MURMURA, RUFFINO, PERUGINI, BAUSI, IANNI, ZANGARA, GUZZETTI, SALERNO, MEZZAPESA, DE CINQUE, SANTALCO, SPITELLA, GENOVESE, VENTURI, MONTRESORI e PINTO

(V. Stampato n. 1776)

approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 30 maggio 1991

(V. Stampato Camera n. 5729)

e dalla Camera dei deputati nella seduta del 1° agosto 1991

RINVIATO ALLE CAMERE DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

**con messaggio motivato in data 19 agosto 1991
per una nuova deliberazione ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione**

(V. Doc. I, n. 13)

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge sulle modificazioni alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, sulla elezione del Senato della Repubblica è stato già approvato dal Parlamento, prima dal Senato della Repubblica nella seduta del 30 maggio 1991 e successivamente dalla Camera dei deputati nella seduta del 1° agosto 1991.

Il 16 agosto 1991 il Presidente della Repubblica rinviava alle Camere il disegno di legge già approvato, accompagnandolo con un messaggio, trasmesso alle Camere il 19 agosto, nel quale si rilevava che l'approvazione del disegno di legge interveniva in un momento caratterizzato dall'esigenza di una complessiva riforma del sistema elettorale, mentre l'oggetto del disegno di legge in questione è limitato a un aspetto parziale del tema elettorale.

In particolare il messaggio del Presidente della Repubblica osserva che un intervento sui meccanismi elettorali andrebbe correlato alla riforma del bicameralismo per verificare la omogeneità del sistema elettorale in riferimento all'eventuale diversità di funzioni e di poteri dei due rami del Parlamento.

Infine il messaggio del Presidente della Repubblica esprime riserve nel merito della scelta, compiuta dal disegno di legge, di togliere l'incidenza delle schede bianche al fine del computo del minimo dei voti indispensabili per l'elezione e della cifra individuale attribuita al candidato, non dando rilevanza ad un'espressione della volontà dell'elettore.

Sul principale dei rilievi mossi nel messaggio presidenziale si deve convenire sull'evidenza che il dibattito politico e la riflessione del Parlamento, anche ma non solo in esito al messaggio presidenziale sulle riforme, si sono cimentati sui temi di una riforma del sistema elettorale e della correzione di alcune parti della stessa Costituzione con riguardo alla forma di

Governo e ai rapporti fra il Parlamento e l'Esecutivo, senza avviare il processo riformatore.

Il Senato della Repubblica ha approvato anche un disegno di legge di riforma del bicameralismo che successivamente è stato ampiamente modificato nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento.

Appare comunque che, allo stato attuale, non sono maturate le condizioni di convergenza su di una proposta di riforma elettorale che raccolga i consensi necessari e realizzi un sistema che consenta, attraverso il voto, l'identificazione di una maggioranza e costituisca un fattore di più incisiva partecipazione popolare e di maggiore coesione dei governi scaturiti dall'indicazione degli elettori.

Le difficoltà d'intesa fra le forze politiche rappresentate in Parlamento non hanno consentito finora di affrontare questo insieme di temi pure essenziali al rinnovamento e al consolidamento delle istituzioni repubblicane, anche se il Senato sta per riprendere in esame le proposte di riforma elettorale presentate da pressochè tutti i Gruppi parlamentari.

Comunque è sembrato utile in materia elettorale affrontare un argomento certamente accessorio ma non irrilevante.

Innanzitutto si è trattato di intervenire per rendere omogenei i criteri legislativi per le elezioni del Senato alle disposizioni per elezioni che, come quelle per i consigli provinciali, si svolgono secondo la legge, risalente al 1951, sulla base di collegi uninominali.

Si deve ricordare altresì che il sistema elettorale in vigore per la Camera dei deputati e per i consigli regionali non attribuisce un analogo rilievo alle schede bianche e alle schede nulle.

In particolare si rileva come l'articolo 19, secondo comma, della legge 6 febbraio

1948, n. 29, preveda che la cifra elettorale sia determinata dal complesso dei voti validi, mentre per i singoli candidati si fa riferimento, senza ragione adeguata, esclusivamente al numero dei votanti.

Si tratta di un'evidente disarmonia, che contrasta con i principi generali del diritto elettorale, che conteggia i voti validamente espressi, come è accaduto anche nel *referendum* istituzionale del 2 giugno 1946.

Non si disconosce certamente il significato di dissociazione ed insoddisfazione degli elettori che è rivelato dalla scheda bianca, ma l'attenzione dovuta a questa manifestazione di giudizio del cittadino, non può farci dimenticare l'uso scorretto che, in elezioni con collegio uninominale, si può fare di tali schede.

Il provvedimento in esame ha la sua efficacia soprattutto contro la manipolazione dei risultati elettorali, compiuta tramite

iniziative volte ad aumentare il numero delle schede bianche o nulle al fine di avvantaggiare l'uno o l'altro candidato.

In talune zone ad alta incidenza della criminalità organizzata nel controllo dei voti la norma attuale potrebbe consentire un più agevole intervento nei tentativi sempre più frequenti di condizionare il voto e l'esito delle consultazioni elettorali.

L'esigenza di trasparenza e di moralizzazione che è stata già condivisa dai due rami del Parlamento deve pertanto essere confermata.

Il relatore pur ammettendo che si tratta di un argomento minore e ribadendo l'assoluta necessità di una incisiva riforma elettorale a carattere generale, raccomanda al Senato di confermare il testo già approvato.

CABRAS, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Il secondo comma dell'articolo 17 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, è sostituito dal seguente:

«Il presidente dell'Ufficio elettorale circoscrizionale, in conformità dei risultati accertati, proclama eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero dei voti validi espressi nel collegio, comunque non inferiore al 65 per cento del loro totale».

Art. 2.

1. Il primo periodo del terzo comma dell'articolo 19 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, è sostituito dal seguente: «La cifra

individuale viene determinata moltiplicando il numero dei voti validi ottenuti da ciascun candidato per cento e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio».

Art. 3.

1. I rappresentanti dei candidati nelle elezioni del Senato della Repubblica votano nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio purchè siano elettori del collegio.

2. I rappresentanti delle liste dei candidati alle elezioni della Camera dei deputati che siano stati designati presso gli stessi uffici elettorali di sezione anche rappresentanti dei candidati per le elezioni del Senato della Repubblica votano nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni purchè siano elettori del collegio.